Decreto 19 marzo 2008

Ministero della Difesa. Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

(GU n. 79 del 3-4-2008)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernente ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1978, recante iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, di unita' dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista la legge 15 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, relativo alla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e in particolare l'art. 3, il quale, nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra o ausiliarie, prevede che gli Stati membri adottino misure per assicurare che tali navi, conferiscano i propri rifiuti e i residui del carico, secondo modalita' coerenti con la direttiva stessa, nella misura del ragionevole e del praticabile;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, e in particolare l'art. 32, il quale delega il Governo ad emanare decreti legislativi per dare organica attuazione alla richiamata direttiva n. 2000/59/CE;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della delega recata dalla citata legge n. 39 del 2002;

Visto il regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che contiene disposizioni riguardanti in generale raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento, rintracciabilita' dei sottoprodotti di origine animale introdotti nell'ambito dei Paesi della comunita' o provenienti dalla





stessa, compresi i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

Visto l'accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante le «Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002»; Visto in particolare, l'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003, il quale, nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico, in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita';

Sentito il Ministro dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale:

Considerata la necessita' di dare applicazione al disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto e' volto a stabilire le misure necessarie per il conferimento, da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie, dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il decreto si applica alle navi militari da guerra e alle navi militari ausiliarie iscritte nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato tenuti dal Ministero della difesa, Direzione generale delle armamenti navali (NAVARM), in conformita' alla normativa vigente in materia, appartenenti alle tipologie e classi di cui alle tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gestione dei rifiuti delle navi nelle basi militari navali

- 1. I comandi militari territoriali della Marina militare, per assicurare, in autonomia funzionale, il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi militari in sosta presso le basi militari navali, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del regolamento CE n. 1774/2002.
- 2. Istruzione tecniche, sono altresi' adottate, per il naviglio di appartenenza, dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto.
- 3. La gestione dei rifiuti alimentari delle navi militari e relativi controlli, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, sono delegati all'Autorita' militare, che garantisce la messa in biosicurezza degli stessi e il conferimento dei rifiuti al momento dello sbarco secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi che effettuano trasporti internazionali.





Art. 4.

Attivita' operative delle navi militari

1. I comandanti delle navi militari, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita' e della tipologia di attivita' operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, osservano, nei porti non militari, le prescrizioni di cui al successivo art. 5, fatta salva la necessita' di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave.

Art. 5.

Misure necessarie per il conferimento dei rifiuti e dei residuati del carico per i porti non militari

- 1. I comandanti delle navi militari, di cui alle tipologie e classi di unita' indicate nella tabella A: a) predispongono le informazioni riportate nel modulo di cui alla tabella C, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b) notificano, con congruo anticipo, le informazioni, di cui alla lettera a), all'Autorita' marittima, nell'imminenza dell'arrivo nel porto di scalo, ove sussista la necessita' di conferire i rifiuti prodotti dalla nave;
- c) conferiscono i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto.
- 2. I comandanti delle navi militari appartenenti alle classi di unita' indicate nella tabella B sono esonerati dalle procedure di notifica di cui al comma 1, lettere a) e b).
- 3. I comandanti delle navi militari non ottemperano al disposto di cui al comma 1, lettera c), nel caso in cui si configurino le situazioni di necessita' operativa di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6.

Ispezioni

1. Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta in porti non militari.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

- Il Ministro della difesa Parisi
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio
- Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
- Il Ministro della salute Turco

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana





Tabella A

TIPOLOGIE E CLASSI DI NAVI MILITARI SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI DELLA NOTIFICA E DEL SUCCESSIVO CONFERIMENTO DI RIFIUTI NEL PORTO DI SCALO DELLA NAVE

- 1. Unita' della Marina militare:
 - incrociatori portaeromobili;
 - incrociatori;
 - cacciatorpediniere;
 - fregate;
 - pattugliatori di squadra;
 - corvette;
 - pattugliatori d'altura;
 - pattugliatori costieri;
 - navi comando e supporto forze CMM;
 - unita' di trasporto e sbarco;
 - rifornitrici di squadra;
 - navi salvataggio/soccorso;
 - navi idrografiche;
 - navi scuola a vela maggiori;
 - navi esperienze maggiori;
 - unita' di supporto e ricerca.
- 2. Naviglio del Corpo della Guardia di finanza:
 - nave scuola classe «CINI»;
 - pattugliatori classe «ZARA».
- 3. Naviglio del Corpo delle Capitanerie di porto Unita' della Marina militare:
 - naviglio di altura classe 900.





Tabella B

TIPOLOGIE E CLASSI DI NAVI MILITARI NON SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI DELLA NOTIFICA NEL PORTO DI SCALO DELLA NAVE

- 1. Naviglio della Marina militare:
 - · cacciamine;
 - sommergibili;
 - unita' idro-oceanografiche costiere;
 - navi scuola a vela minori;
 - navi addestrative;
 - navi esperienze minori;
 - unita' di supporto minori per attivita' COMSUBIN;
 - moto officine costiere (MOC);
 - moto trasporto costieri (MTC);
 - navi trasporto acqua;
 - moto cisterne costiere (MCC);
 - moto trasporto fari (MTF);
 - rimorchiatori d'altura;
 - rimorchiatori costieri;
 - rimorchiatori portuali (RP);
 - imbarcazioni dello sport velico.
- 2. Naviglio dell'Arma dei carabinieri:
 - motovedette di altura classi 500 600 700 800
 - motovedette costiere classi 100 200 300

3. Naviglio del Corpo della Guardia di finanza:

Pattugliatori veloci.... classe MAZZEI classe DI BARTOLO

Guardacoste.... classe BIGLIANI classe CORRUBIA classe GENNA

classe ARTEMA classe GABRIELE classe MEATTINI

Guardacoste litoranei.... classe 300 classe 400

Vedette velocissime.... classe 6000 - 6100 classe 6000 (levriero)

Vedette veloci.... classe 700 classe 1600 classe 3000 classe 3100 classe 4000 (drago)

classe 5000 - 5100

Vedette costiere.... classe 600 classe 600 (falco) classe 2000 classe 5300 classe 5500

classe 5800 classe 5900 classe V.A.I. 200 classe V.A.I. 300

classe M.S.F. classe B.S.O.

Unita' logistiche.... classe V.A.I. 400 classi V.A.I. 500 classe M.S.E. classe M.T.

classe B.S.

Imbarcazioni a vela.... Grifoni - j245 - Vela - Laser Optimist - FD - Soling - Finn Caravelle -

49 ER - Tornado Star





4. Naviglio del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera:

Naviglio di altura.... classe 400 classe 300 classe 200

Naviglio costiero.... classe 450 classe 500 classe 700 classe 800 classe 2000 classe 600

Naviglio litoraneo.... classe 100 classe 150 classe 5000 battelli GC





Tabella C

- 1. Nome della nave e indicativo radio:
- 2. Tipo e quantitativo di rifiuti da conferire:

Tipo di rifiuti	Rifiuti da conferire m ³
Oli usati	
Fanghi	
Acqua di sentina	
Rifiuti sanitari	
Plastica	
Rifiuti alimentari da tragitti internazionali	
Altro (specificare)	

Data	Ora



